



## TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

I° Sezione Civile

Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Carlo Cataudella,

letti gli artt. 702 bis, 702 ter c.p.c.;  
letto il d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ed il d.lgs. 251 del 2007;  
rilevato che il PM non è intervenuto;  
letto il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;  
sciogliendo la riserva di cui al separato verbale di udienza ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 3283/2015 R.G.A.C. dell'anno 2015, promossa da:

➤ B. [REDACTED], nata a Benin City (Nigeria) I. [REDACTED],  
(CF: [REDACTED]), residente a Riace (RC), in Contrada Pipedo n.170,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Costantino del Foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via S. Caterina n° 42/a

- ammessa al patrocinio a spese dello Stato

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, Sezione di Reggio Calabria rappresentata e difesa - ex art. 19 comma VII del D.Lgs. 150/2011 - dal Vice Prefetto Dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace Presidente Supplente Coordinatore della Sezione

-resistente -



**Oggetto:** ricorso avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotona - Sezione di Reggio Calabria emesso il 05/08/2015, notificato in data 08/09/2015.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La Sig. ra [REDACTED], in epigrafe generalizzata, proponeva ricorso (depositato in data 7.10.2015) avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della Protezione Internazionale e della protezione umanitaria emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotona - Sezione di Reggio Calabria il 05/08/2015 (notificato in data 08/09/2015), chiedendo:

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Calabria, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare in via principale l'illegittimità del provvedimento di diniego emesso in data 05.08.2015 dalla Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotona-Sezione di Reggio Calabria, con il quale è stato deciso di non riconoscere la protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata in Italia con L.722/54 e conseguentemente riconoscere la protezione internazionale dichiarando lo status di rifugiato ai sensi della medesima a favore del ricorrente;*

*in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della Convenzione di Ginevra, accertarsi e dichiararsi il diritto alla protezione sussidiaria di cui al Dlgs 251/2007 in capo al ricorrente o concedere allo stesso la protezione umanitaria sussistendone i presupposti ex art. 5 comma 6 del D. lgs. 286/98; in via ulteriormente subordinata riconoscere il diritto del ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3° Costituzione; Con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore e procuratore domiciliatario" (vedi ricorso introduttivo).*

\*\*\*\*\*

L'udienza di comparizione del 3.5.2016 veniva fissata con provvedimento dell' 1.10.2015. Il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Crotona - Sezione di Reggio Calabria si costituiva con comparsa di risposta in data 28.4.2016, contestando la sussistenza dei presupposti per accordare la protezione internazionale al ricorrente. Il nuovo difensore della sig.ra [REDACTED] (l'Avv. Pasquale Costantino subentrava all'avv. Francesco Rotundo) depositava memoria datata 29.4.2016. All'udienza del 3.5.2016 il Giudice, verificata l'integrità del contraddittorio e la costituzione del resistente, dopo aver proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente, con l'ausilio di un interprete (vedi verbale di udienza), rinviava



al 18.7.2016 su richiesta di parte. All'udienza del 18.7.2016 il difensore produceva documentazione ed il Giudice riservava la decisione.

\*\*\*\*\*

Appare opportuno, in via preliminare, esporre una sintesi del **quadro normativo** che viene in rilievo nel caso in esame. Sul piano delle fonti di diritto interno, la materia è disciplinata dal d. lgs. 251/2007. Il decreto (recependo sul piano interno le definizioni già contenute nella Convenzione di Ginevra del 1951, nonché nella normativa comunitaria) definisce, all'art. 1, comma 1, lett. e), "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. Il d. lgs. 25/2008, il quale ha recepito la Direttiva CE 2005/85, precisa che per cittadino straniero debba intendersi "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea".

Gli artt. 7 ed 8 del decreto 251/2007 forniscono le definizioni dei concetti di "atti di persecuzione" e dei "motivi" per cui gli stessi sono stati realizzati.

In particolare l'art. 7 dispone che:

"1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".

Ulteriore presupposto perché venga riconosciuto lo status di rifugiato è che gli atti di persecuzione siano stati posti in essere per i motivi indicati dal successivo art. 8 del citato decreto, il quale fa particolare riferimento: a) alla razza, il cui concetto include



considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) alla religione, la cui nozione ricomprende le nozioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) alla nazionalità, con particolare riferimento all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) al particolare gruppo sociale di appartenenza, inteso quale pluralità di membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) all'opinione politica, intesa come professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Per quanto concerne, invece, la protezione sussidiaria, lo stesso decreto definisce, all'art. 1, comma 1, lett g), *"persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.*

Il concetto di danno grave è richiamato dal successivo art. 14 del decreto citato, il quale specifica che per danno grave debba intendersi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, l'art. 5 del decreto citato dispone che l'attività di persecuzione, ovvero il grave danno debbano essere riconducibili:



- a) allo Stato;
- b) a partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) a soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Il nostro ordinamento riconosce un'ulteriore forma di tutela dello straniero, disciplinata dall' art. 5 comma 6, d. lgs 286/98, il quale dispone che: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (...)".

A differenza di quanto previsto per gli istituti precedentemente richiamati, i presupposti a cui è subordinato il rilascio del predetto permesso di soggiorno (individuati, alternativamente, in "seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano") non sono definiti in maniera altrettanto analitica. In particolare, non viene fornita alcuna indicazione normativa, sul modo e, soprattutto sui limiti, entro i quali debba essere circoscritta la nozione di "motivi umanitari". La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la forma di protezione cd. per motivi umanitari debba essere riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovano esposti a particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi, come ad es. motivi di salute o di età, oppure per ragioni di carattere oggettivo, connesse, in particolare, alla situazione sociale, economica, politica, umanitaria nella quale si trova il paese di provenienza del migrante (come ad es. una grave instabilità politica, violenza generalizzata, persistenti violazioni dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari). L'ampio margine di discrezionalità che il legislatore sembra aver riservato nell'interpretazione della norma richiamata rende necessario l'impiego di un rigoroso vaglio critico da parte del Giudice al fine di non vanificarne la *ratio* di protezione ed evitare, al tempo stesso, un'abnorme estensione dell'istituto.

Centrale per la comprensione del sistema di tutele in questione, inoltre, è l'analisi del profilo relativo all'**onere della prova** gravante sul ricorrente ex art. 2697 codice civile. Esso, secondo la giurisprudenza prevalente, deve essere interpretato in modo attenuato, stante la possibile ridotta disponibilità di prove da parte ricorrente. Ne consegue la necessità di riconoscere in capo al Giudice rilevanti poteri officiosi affinché acquisisca tutte le notizie ed informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione socio-politica e giuridico-ordinamentale del Paese di provenienza del migrante. Ciò non toglie, in ogni caso, che rimanga applicabile il principio dispositivo e che il ricorrente sia onerato di indicare i fatti costitutivi del diritto che fa valere e di



fornire quantomeno gli elementi indiziari necessari alla ricostruzione della propria vicenda personale: *“il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio”* (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310, sul punto vedi anche Cass. 2007 n. 26822; 2006 n. 18353; 2005 n. 28775; 2005 n. 26278; 2005 n. 2091). L'art. 3 del d. lgs. 251/2007 stabilisce, infatti, che il ricorrente è tenuto a produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della domanda. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 5, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili;
- d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.

La giurisprudenza ha così avuto modo di rilevare che i principi che regolano l'ordinario processo civile operano in modo sensibilmente diverso quando debbano essere applicati alla materia in questione: *“Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine”* (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310). Tale assunto è ulteriormente confermato sul piano normativo dagli artt. 19, comma 8 del d. lgs. 150/2011, ai sensi del quale: *“il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia”* e 8, comma 3 del d. lgs. 25 del 2008, il quale dispone che le domande devono essere esaminate alla luce delle informazioni *“precise ed aggiornate”* circa la situazione generale del Paese di provenienza e dei Paesi in cui è transitato il migrante, elaborate e messe a disposizione degli organi giudicanti da parte dell'apposita Commissione nazionale.

Occorre ancora soffermarsi, preliminarmente, sulle censure formali che vengono mosse dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale. Sul punto occorre osservare che eventuali vizi (anche di motivazione) del suddetto atto amministrativo non ne comportano necessariamente la declaratoria di annullamento, posto che **il sindacato di questo Giudice ha ad oggetto la sussistenza**



del diritto affermato dal ricorrente e non l'atto impugnato. Va pertanto chiarito, secondo il principio affermato dalla Cassazione (e pienamente condiviso da questo Tribunale), che l'eventuale "...nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non ha autonoma rilevanza in giudizio e, dunque, il giudice non è tenuto a pronunciarsi specificamente su di essa. Invero il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. Detto giudizio perciò non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della protezione, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla stessa: infatti la legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9) stabilisce che la decisione del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non prevede il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/2011)" (vedi Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.18632del 2014).

\*\*\*\*\*

A questo punto occorre verificare se la vicenda rappresentata dalla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] consenta il riconoscimento di una delle forme di protezione precedentemente citate. La storia personale della ricorrente è sintetizzata nel ricorso nei seguenti termini:

*"La Signora [REDACTED], cittadina nigeriana, originaria dell'Edo State, di etnia Benin e di religione cristiana pentecostale, è fuggita dal suo Paese di origine insieme al compagno (anche lui richiedente asilo) nel 2009, lasciando in Nigeria una bambina di dieci anni. Attraversando il Niger, è arrivata in Libia, dove è rimasta fino al 2013. E' arrivata in Sicilia, a bordo di un "barcone" il 30.10.2013. L'odierna ricorrente si è allontanata dalla Nigeria per paura di essere uccisa dalla sua stessa famiglia. In particolare, suo padre e suo fratello non accettavano la relazione col suo attuale compagno in quanto, in cambio di soldi, l'avevano promessa in sposa ad un uomo più ricco e anziano. Di fronte alla scoperta, poi, che la donna era rimasta incinta, i due uomini avevano tentato di uccidere il compagno durante una lite, ferendolo alla schiena e al braccio. Pertanto, la signora [REDACTED] e il compagno, per salvarsi la vita, decidevano di fuggire..."(vedi ricorso introduttivo).*

In sede di **interrogatorio libero** la ricorrente confermava le dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale ed aggiungeva particolari in merito al viaggio effettuato dalla Libia all'Italia ed alle sue condizioni di salute (vedi verbale di udienza). Precisava che nel luogo di sua ultima residenza in Nigeria (Uromi) non vi erano conflitti armati all'epoca della sua partenza.

La descritta vicenda, a giudizio del Tribunale, non consente il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Va ribadito che la valutazione dell'**attendibilità del richiedente asilo** deve essere effettuata alla stregua dei criteri di cui all'art. 3 comma V del decreto legislativo n. 251/2007. Secondo tale norma il giudice deve vagliare, in particolare, i ragionevoli sforzi compiuti dal ricorrente per



circostanziare la domanda, la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese e l'attendibilità intrinseca del racconto (vedi Cass. Sez VI del 24.9.2012). Ebbene l'applicazione di tali criteri al caso in esame induce a ritenere l'attendibilità della ricorrente. La storia personale veniva narrata con chiarezza, semplicità, linearità e coerenza. A tale proposito si deve rilevare che la Sig. ra [REDACTED] non ha negato di essersi trasferita in Libia, insieme al compagno [REDACTED], per migliorare la propria condizione di vita, al di là delle minacce ricevute dai familiari. Inoltre la Sig.ra [REDACTED] precisava di essere partita dalla Libia a seguito dei fatti di violenza riferiti alla CT, riscontrati dalle fonti più accreditate (vedi rapporto Amnesty International 2014-2015 allegato dal ricorrente), dalle quali risulta effettivamente una situazione di violenza indiscriminata protrattasi nel tempo in quel Paese, dopo la caduta di Gheddafi. Tuttavia non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Al fine di ottenere il riconoscimento dello **status di rifugiato**, come si è già rilevato, occorre che il ricorrente abbia il fondato timore di subire delle persecuzioni per uno dei motivi indicati dall'art. 8 del d. lgs. 251/07 e che le stesse siano poste in essere da uno dei soggetti indicati dall'art. 5 del decreto citato. Nel caso in esame difetta un presupposto fondamentale per il riconoscimento della suddetta forma di protezione, ossia la ricorrenza di uno dei **motivi** indicati dall'art. 8. La ricorrente, infatti, riferiva di minacce e violenze sorte nell'ambito di un conflitto familiare originatosi non per ragioni discriminatorie (razza, sesso, religione, etc), ma per motivi personali (e probabilmente di interesse economico) che spingevano il padre ad ostacolare il rapporto che lei aveva con il fidanzato ed a cercare di imporle un altro uomo, più anziano e benestante, per il futuro matrimonio. Inoltre non ricorre il presupposto di cui all'art. 5 del d. lgs. 251 del 2007. Tale norma dispone che i responsabili della persecuzione (o del danno grave per quanto concerne la protezione sussidiaria) devono essere specifici soggetti. Nel caso in esame la persecuzione sarebbe imputabile a responsabili persone fisiche e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 5 lett. c) per quanto concerne i soggetti non statuali. Il pericolo di danno grave al quale sarebbe esposta la Sig. Botas non proviene direttamente dallo Stato, da enti parastatali, da partiti politici o da soggetti non statuali che agiscono nelle condizioni indicate dalla lettera c) dell'art. 5 del d. lgs. 251/2007 prima richiamato. Sebbene la lettera dell'articolo da ultimo richiamato faccia esplicito riferimento al caso in cui il rischio effettivo di danno grave promani da un soggetto non statale (e, dunque, anche privato), occorre però rilevare che, ai fini dell'applicabilità della norma, sono richieste ulteriori condizioni ed in particolare che il richiedente (salva l'eventuale palese inutilità - che non ricorre nel caso in esame - di una denuncia per assenza di un vero ed effettivo sistema giuridico) adisca l'autorità dello Stato che non può, o non vuole, prestare adeguata protezione contro il compimento di atti persecutori o di danni gravi. Nel caso in esame la Sig. ra [REDACTED] non ha denunciato i fatti (ed in particolare i maltrattamenti del padre e le violenze consumate dal fratello ai danni del compagno) alla polizia e



dunque non può invocare l'ineffettività del sistema giuridico nigeriano e l'omessa protezione dello Stato. Nemmeno può ritenersi, inoltre, che la ricorrente sia fuggita dalla Nigeria per ragioni connesse a conflitti interni (o per le altre cause produttive di grave danno) in corso nel Paese, che, in ogni caso, ad oggi, non risultano sussistenti nella zona di eventuale rimpatrio ad un livello tale da concretizzare una situazione di violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato interno o internazionale (come peraltro ha dichiarato la stessa ricorrente). Ed infatti **la situazione della Nigeria** (la dimora abituale in Libia non può essere considerata ai fini della protezione sussidiaria, ex art. 2 del d.lgs. 251/07) va analizzata tenendo in considerazione le diverse aree geografiche del Paese, poiché diverse sono le condizioni di sicurezza e le criticità nel rispetto dei diritti umani nelle diverse aree dello Stato. Pertanto non possono evidenziarsi specifiche situazioni di criticità, estendendo poi la pericolosità di alcune zone alla situazione del Paese nel suo complesso, dovendosi invece aver riguardo alle specifiche aree di interesse in relazione alla località di eventuale rimpatrio del ricorrente, pur tenendo conto, ovviamente, che la situazione locale si iscrive nel complessivo assetto dello Stato. E' vero che si riscontrano precarie condizioni di sicurezza in alcune aree della Nigeria ed in particolare nel nord-est del Paese (negli stati di Borno, Yobe e Adamawa, dove si sono verificati numerosi attacchi ad opera del gruppo terroristico denominato *Boko Haram*, vedi documentazione dell'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati- UNHCR), tuttavia l'Edo State non sembra far parte delle zone segnalate per l'esistenza di conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali), così come avviene, invece, per i territori sopra citati. Lo stesso sito del Ministero degli Esteri ("[viaggiare sicuri.it](http://viaggiare sicuri.it)") fa emergere un quadro preoccupante solo per eventuali viaggi nel nord-est del Paese (assolutamente sconsigliati), mentre per il resto il Ministero si limita a raccomandare partenze "strettamente necessarie". Con particolare riguardo al sud del Paese viene segnalata attività criminale elevata soprattutto nei confronti degli espatriati e di imprese straniere o atti di pirateria contro piattaforme petrolifere. Le precarie condizioni di sicurezza, peraltro, pur quando esistenti, non sempre si collocano all'interno di un conflitto armato in corso. La sentenza della CGUE del 30.1.2014 (Diakité), al paragrafo 28, definisce il **conflitto armato interno** nei seguenti termini: "*una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro*". Al paragrafo 29 si precisa che "*mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva [COM(2001) 510 def.], la definizione di danno grave, che figurava all'articolo 15, lettera c), della direttiva, prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha, invece, optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*".



Ai paragrafi 30 e 31 si legge: "occorre rammentare che l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della direttiva a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, sentenza *Elgafaji*, cit., punto 43). A questo riguardo, la Corte ha precisato che, tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (sentenza *Elgafaji*, cit., punto 39).".

Alla luce di tali principi si ritiene l'insussistenza, nel caso in questione ed allo stato attuale, delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendovi un conflitto armato in corso, nei termini di cui alle citate fonti internazionali, nell'Edo State.

\*\*\*\*\*

Deve riconoscersi, invece, il **diritto alla protezione per motivi umanitari**.

La protezione umanitaria, nel nostro ordinamento, costituendo una valvola di chiusura che consente la protezione dello straniero in casi che sfuggono ai primi due livelli di tutela, attua pienamente ed esaustivamente il diritto di asilo costituzionalmente previsto all'art. 10 comma III della Costituzione Italiana.

La ricorrente rappresentava significative circostanze in merito a fattori soggettivi di vulnerabilità ricollegabili al drammatico vissuto personale e familiare. In particolare sembrano rilevanti le violenze patite in Libia, più che la patologia rappresentata e documentata che, in quanto tale, appare insufficiente al riconoscimento della protezione umanitaria.

I fattori oggettivi di vulnerabilità possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani. Il concetto di *motivi umanitari*, infatti, sembra riferibile ad una generale e grave situazione d'instabilità politico-sociale-economica del paese di provenienza del migrante, tale da rendere particolarmente vulnerabili gli interessi di rango apicale di una persona collocata in quell'area geografica. La situazione dell'Edo State presenta certamente criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona, ma esse, tuttavia, sulla base delle informazioni acquisite (vedi documentazione prodotta da entrambe le parti), non



sembrano tali da integrare un'emergenza umanitaria (che giustificherebbe la relativa protezione), con particolare riguardo alla situazione della zona di eventuale rimpatrio della sig. ra [REDACTED]. Tuttavia, nell'ottica di una valutazione globale ed unitaria dei motivi di vulnerabilità soggettivi ed oggettivi, tenuto conto non solo della zona di provenienza del ricorrente, ma anche di quella di sua ultima residenza, la domanda di protezione umanitaria può essere accolta.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle specifiche circostanze emerse e considerati gli aspetti peculiari della controversia in esame, si ritengono sussistenti i presupposti che impongono di compensare integralmente le spese tra le parti in giudizio. A tale proposito devono evidenziarsi diverse motivazioni riconducibili essenzialmente alla mutevolezza del quadro di riferimento normativo, giurisprudenziale e fattuale, alla natura dei diritti che vengono in rilievo in giudizio, alle difficoltà di reperimento e di lettura delle fonti informative aggiornate relative alla situazione interna - peraltro fluida e complessa - del Paese di provenienza del ricorrente.

Le spese vengono liquidate con separato decreto ex art. 83, co. 3 bis, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 783, L. n. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016.

#### P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
- Riconosce in favore della Sig. ra [REDACTED] nata a Benin City (Nigeria) [REDACTED], la protezione umanitaria di cui all' art. 5 comma 6, d. lgs 286/98.
- Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
- Liquidava le spese con separato decreto emesso contestualmente all'emissione del presente provvedimento.

Reggio Calabria, 18 luglio 2016

Il Giudice  
Dott. Carlo Cataudella

